

R.T.I. ACCIONA AGUA S.A. - PROTECNO SRL

C/O ACCIONA AGUA S.A. (MANDATARIA)
AV.DA DE EUROPA 22
28108 ALCOBENDAS

e p.c.

R.T.I. SUEZ INTERNATIONAL - SUEZ TRATTAMENTO ACQUE
I.GE.CO - RITONNARO COSTRUZIONI - SOPES - PROG.IN

C/O SUEZ INTERNATIONAL (MANDATARIA)
TOUR CB 21 16, PLACE DE L'IRIS
92040 PARIS LA DEFENSE (FRANCIA)

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DI DISSALAZIONE DA 80 L/S IN LOCALITÀ MOLA – COMUNE DI CAPOLIVERI, AL SERVIZIO DELLA AUTONOMIA IDRICA ISOLA D'ELBA - CIG 856613670C: ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Richiamato il provvedimento di aggiudicazione di cui al prot. ASA SpA n.9668/21 del 12/05/21 e valutata la documentazione ed i mezzi di prova trasmessi dal R.T.I. ACCIONA AGUA S.A. - PROTECNO SRL a mezzo PEC in data del 14/06/21, è stato avviato il procedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva di cui al prot. ASA SpA n. 13290/21 del 25/06/21.

Valutati i giustificativi e le integrazioni trasmesse dal R.T.I. ACCIONA AGUA S.A. - PROTECNO SRL a mezzo PEC in data del 02/07/21, si dispone l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui al prot. ASA SpA n.9668/21 del 12/05/21 e la conseguente esclusione dalla gara per le seguenti motivazioni:

1. Il R.T.I. ACCIONA AGUA S.A. – PROTECNO SRL non è possesso di qualificazione SOA adeguata allo specifico requisito richiesto dalla *lex specialis* OS30 classifica IV per importo pari ad € 1.897.738,43 (art. 4.2.2.1 del disciplinare di gara). L'ATI Acciona è, infatti, in possesso della categoria OS30 per classifica III, che la abilita ad eseguire lavori sino all'importo di € 1.033.000,00, che pur incrementato di 1/5 le consente di raggiungere l'importo di € 1.239.600,00, inferiore all'importo previsto in gara per detta categoria pari ad € 1.897.738,43. L'importo massimo subappaltabile della OS30, per espressa previsione del disciplinare di gara contenuta a pag. 15 (*“per le opere rientranti nella Categoria OS 30, pari al 18,10% dell'importo totale dei lavori, l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere stesse*”), è pari al 30% e, quindi, pari ad € 569.321,52, con inapplicabilità del subappalto necessario.

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.



Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93
C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940
Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno



Fax +39 0586 246515 – **Commerciale servizio idrico** da rete fissa e mobile 800 010 303

Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - **Servizio gas** 800 417 417

www.asaspa.it - PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it - Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/web/asasi

 @ASA_SpA  ASA spa



Pertanto, l'ATI Acciona, pur ricorrendo al subappalto, riesce a coprire per le lavorazioni di cui alla categoria OS30 l'importo massimo di € 1.808.921,52, con un deficit di requisito per l'importo di € 88.816,91.

Inoltre, non è valutabile la certificazione spagnola di Acciona indicata per la prima volta nell'ambito del procedimento avviato per l'annullamento dell'aggiudicazione.

Difatti, Acciona Agua S.A.

(i) avendo una sede secondaria in Italia, è tenuta alla dimostrazione del requisito per il tramite dell'attestazione SOA ex art. 90, comma 1, d.lgs. n. 50/16;

(ii) nell'ambito del DGUE, e quindi in sede di partecipazione alla presente gara, ha dichiarato di soddisfare il requisito per il tramite dell'attestato di qualificazione SOA n. 57224/10/00 rilasciato da CQOPSOA il 9/7/20, e quindi è ad esso che occorre fare esclusivo riferimento;

(iii) anche a voler in ipotesi accettare la certificazione spagnola (categoria del "Grupo I- Instalaciones eléctricas", sub-gruppo: 06,08,09, classifica IV da 800.000 € fino a 2.400.000 €), non ha fornito dimostrazione dell'equivalenza della stessa con quella richiesta dalla legge di gara ai fini della partecipazione alla procedura (per quanto qui d'interesse: OS30, class. IV): Acciona Agua S.A., per dimostrare la predetta "equivalenza", avrebbe dovuto (e non lo ha fatto) fornire dimostrazione della circostanza che, secondo l'ordinamento spagnolo, le condizioni di "fatturato", "esperienza" e "organizzazione" richieste per ottenere la predetta attestazione (Gruppo I, sottogruppi 6-8-9, classifica IV) sono non meno selettive di quelle richieste agli operatori economici italiani per conseguire la qualificazione, nella categoria OS30, ai fini della partecipazione alla gara in questione (class. IV), perché diversamente si realizzerebbe una "discriminazione inversa" a danno delle imprese italiane (tenute al rispetto delle condizioni previste dall'ordinamento interno per ottenere l'attestazione nella OS30, per la classifica IV) verso quelle straniere.

2. IL RTI ACCIONA AGUA S.A. – PROTECNO SRL ed in particolare la PROTECNO S.r.l. non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.1.2.1 e 4.1.2.2 del disciplinare di gara. Il contratto di avvalimento allegato per soddisfare detti requisiti è nullo, in quanto pur trattandosi di avvalimento operativo non sono stati indicati i mezzi e le risorse messi a disposizione, in violazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e del disciplinare di gara (v. pag. 14).

Né può valere a sopperire tale omissione l'elenco del personale indicato nell'ambito del procedimento per l'annullamento in via di autotutela, considerato che non è ammessa, per giurisprudenza pacifica, l'integrazione postuma del contratto di avvalimento.

Inoltre, si è presenza di un avvalimento di requisiti inerenti ad esperienze professionali pertinenti che richiede che l'ausiliaria esegua direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Nella fattispecie, manca tale impegno da parte dell'ausiliaria e tra i professionisti indicati come facenti parte del gruppo di lavoro non ve ne è nessuno riconducibile all'ausiliaria.

3. Violazione art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 per grave illecito professionale: il comportamento tenuto in sede di gara dall'ATI ACCIONA AGUA S.A. – PROTECNO S.r.l. ed i procedimenti penali indicati sono tali da far ritenere minato il rapporto fiduciario tra questa Stazione Appaltante e l'operatore economico.

In particolare, sono state considerate come incidenti negativamente sulla moralità professionale l'omessa indicazione in sede di gara dei numerosi procedimenti penali pendenti a carico dell'Ing. Luigi Patino e del cessato dalla carica Ing. Mauro Casti, nonché a carico della stessa Acciona, l'aver reso detta dichiarazione soltanto in sede di comprova dei requisiti (peraltro intervenuta



soltanto a seguito della contestazione giudiziale da parte dell'ATI Suez), aver tenuto a seguito della richiesta di integrazione nell'ambito del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione un comportamento reticente (avendo ommesso di trasmettere il testo integrale di sentenze di primo grado, un'ordinanza di restrizione della libertà personale dell'Ing. Patimo appresa da fonti aperte, il decreto penale di condanna di Acciona, le indagini compiute dagli organi inquirenti anche a seguito della chiusura delle indagini e/o del rinvio a giudizio già disposto o in corso di esame etc. etc.), la gravità ed il numero dei reati contestati e la inerenza degli stessi con l'appalto in affidamento (corruzione, inquinamento ambientale, omicidio colposo, inadempimenti in contratti di pubbliche forniture etc. etc.), la mancata adozione di adeguate misure di *self cleaning* (non può essere considerata tale la mera revoca di una procura all'Ing. Casti che risulta peraltro ancora in organico di Acciona, senza l'adozione di nessun'altra misura). Le risultanze delle indagini penali che si sono potute esaminare e che in taluni casi hanno portato a richieste di rinvio a giudizio e citazione diretta a giudizio e all'emissione di decreto penale di condanna (quest'ultimo nei confronti di Acciona, seppur non definitivo) assumono rilievo in ogni caso come fattore sintomatico dell'inaffidabilità dell'operatore economico che, come tali, si ritengono sufficienti a giustificare l'esclusione. Ciò a maggior ragione vale per il caso in cui, come nella specie, l'oggetto dell'imputazione penale attiene a violazione specifiche degli obblighi cui è espressamente tenuto a conformarsi l'esecutore della commessa oggetto di affidamento, essendo la scrivente Stazione Appaltante tenuta a verificare con particolare scrupolo il presupposto dell'affidabilità sostanziale dell'operatore economico. In altri termini, tutto quanto sopra rende dubbia l'integrità morale e/o l'affidabilità dell'operatore economico, tanto da giustificare l'esclusione.

Dispone che tale provvedimento sia reso noto al Presidente la Commissione Giudicatrice al fine di porre in essere, entro 5 giorni dalla ricezione, gli atti finalizzati all'apertura della BUSTA AMMINISTRATIVA presentata dal R.T.I. SUEZ INTERNATIONAL - SUEZ TRATTAMENTO ACQUE - I.GE.CO - RITONNARO COSTRUZIONI - SOPES - PROG.IN, risultato secondo nella graduatoria della procedura di scelta del contraente in oggetto.

Distinti saluti,